



italiadecide

## Il gas nella tassonomia europea

di Valeria Termini\*

La tassonomia verde definita dalla Commissione europea è un contributo prezioso per incanalare capitali privati verso investimenti sostenibili; l’inserimento del gas e del nucleare rischia di confondere gli investitori. Mentre il gas è una fonte necessaria per garantire continuità del servizio a sostegno di fonti rinnovabili non programmabili nella transizione, diversa appare la condizione del nucleare.

Per offrire agli investitori una classificazione condivisa e trasparente delle fonti sostenibili da incentivare, una via percorribile è separare le fonti di gas e nucleare dalla tassonomia delle fonti sostenibili, inserire il gas in una nuova categoria di “fonti per la transizione” e trattare a parte il nucleare, con categorie politiche di lungo periodo, anche per agevolare la ricerca in corso.

La Commissione potrà fare riferimento all’art. 10 par 2 del Regolamento UE 2020/852, definendo il gas «attività economica di transizione», ma non fonte eco-sostenibile; ovvero un’attività economica che “sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 C rispetto ai livelli preindustriali”.

In tal modo la Commissione offrirà agli investitori una soluzione pragmatica e costruttiva, contrastando posizioni ideologiche e di convenienza di singoli Stati.

---

### Come affrontare l’inclusione del gas nella tassonomia europea delle fonti sostenibili

L’inclusione di gas e nucleare nella “Tassonomia Verde” delle fonti rinnovabili definita dalla Commissione Europea nel 2020 ha suscitato aspre critiche<sup>1</sup>. È una evidente forzatura considerare il gas tra le fonti non inquinanti anche se produce emissioni inferiori agli altri combustibili fossili, carbone e petrolio. Nella voce dell’ambientalismo europeo la nuova tassonomia diverrebbe “una licenza per il *greenwashing*”, ovvero per ottenere un vantaggio sulla concorrenza in modo sleale, commercializzando un prodotto finanziario come eco-compatibile quando in realtà gli standard ambientali di base non sono soddisfatti”; inoltre, come ha segnalato il *Wwf European Policy Office*, la Commissione ha deciso di non tenere una consultazione pubblica per questa soluzione, a differenza di quanto ha fatto per il capitolo sulle energie rinnovabili.<sup>2</sup> Anche il Presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer, ha espresso riserve su una scelta che potrebbe confondere gli investitori.

È indubbio d’altra parte che il gas è una fonte necessaria per garantire continuità del servizio a sostegno di fonti rinnovabili non programmabili nella transizione. Ben diversa la condizione del nucleare. È opportuno fare chiarezza per trovare soluzioni coerenti e percorribili.

\*\*\*\*

---

\* Professoressa ordinaria di economia politica Università Roma Tre  
UN High Level Dialogue on Energy, WG 5 on Investment and Finance

<sup>1</sup> La decisione ha trovato attuazione nel Regolamento 2020/852 del Parlamento e del Consiglio UE del 18 giugno 2020 e modifica il Regolamento (UE) 2019/2088, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

<sup>2</sup> (<https://greenreport.it/news/energia/tassonomia-ue-greenpeace-e-wwf-e-una-licenza-per-il-greenwashing-su-nucleare-e-gas>).



# italiadecide

In estrema sintesi, la Commissione Europea ha lanciato nel 2020 un'ambiziosa strategia sulla finanza sostenibile, con l'obiettivo di orientare i flussi di capitali verso investimenti che promuovano la crescita sostenibile e inclusiva. La definizione di un sistema di classificazione unificato -tassonomia- per le attività eco-sostenibili è un contributo prezioso per gli investitori finanziari. "E' un modo efficace di incanalare gli investimenti privati verso le attività sostenibili", si legge nel cons. 11, Reg.EU 2020/85212, che risponde soprattutto alla necessità di contrastare la prassi di «verniciatura verde» (*greenwashing*)<sup>3</sup>.

Alle fonti della "Tassonomia Verde" definita nel 2020, la Commissione ha aggiunto oggi nucleare e gas (Decreto Delegato, febbraio 2022<sup>4</sup>), purché gli impianti non apportino danno significativo ad altri obiettivi ambientali (*Non Significant Harm*, NSH), ma contribuiscano al processo di decarbonizzazione (ovvero rispettino l'Art 17 del Reg. EU 2020/85212). Inoltre, a beneficio degli investitori, dovrà essere garantita la massima trasparenza sul rispetto dei criteri definiti. Per il gas sono ammessi tra le fonti sostenibili gli impianti che rispondono a principi ambientali prefissati, da aggiornare con le nuove tecnologie (ad oggi non devono superare l'emissione di 270 gr CO2 equivalente/kwh e devono essere utilizzati in sostituzione di impianti a carbone o a combustibili liquidi più inquinanti), con una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno il 55%.

Il Decreto integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio precisando il contenuto e le informazioni che le imprese devono comunicare in merito alle attività economiche eco-sostenibili e specificando la metodologia per conformarsi all'obbligo di informativa<sup>5</sup>.

Il Regolamento Delegato sarà ora sottoposto all'approvazione del Parlamento e del Consiglio europeo, che avranno 4 mesi (più due) per eventuali obiezioni o per esprimere parere contrario; il Parlamento dovrà esprimersi con maggioranza semplice (353 voti) e il Consiglio con maggioranza qualificata (20 Stati membri, in rappresentanza del 65% della popolazione). Si sono già dichiarati contrari all'inclusione di gas e nucleare, ma non in numero sufficiente, Spagna, Portogallo, Danimarca, Svezia, Paesi Bassi, Austria e Lussemburgo, mentre l'Italia ha una posizione attendista.

\*\*\*\*

Non sarà facile la discussione in Parlamento, che rischia di abbandonare un pragmatismo costruttivo e di fondarsi su posizioni ideologiche o sulla convenienza politica specifica di singoli Stati. Per garantire chiarezza la Commissione potrà fare riferimento all'art. 10 par 2 del Regolamento UE 2020/852 definendo il gas «attività economica di transizione», ma non fonte eco-sostenibile; ovvero un'attività

---

L'Articolo 1 stabilisce l'oggetto e l'ambito di applicazione: "Il presente regolamento stabilisce i criteri per determinare se un'attività economica possa considerarsi ecosostenibile, al fine di individuare il grado di eco-sostenibilità di un investimento". L'Articolo 2 fissa le definizioni: "ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: «investimento ecosostenibile» è un investimento in una o più attività economiche considerate ecosostenibili ai sensi del presente regolamento; Il comma 12 definisce "inquinamento" "l'introduzione diretta o indiretta di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel terreno in conseguenza di un'attività umana".

<sup>3</sup>. Il Decreto Delegato aggiunge nucleare e gas alle fonti della "Tassonomia Verde" definita nel 2020. [https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf)

<sup>4</sup>. Sono i criteri degli Art 8(4), 10(3) della Delegated Regulation che emenda al riguardo la prima Tassonomia. [https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/finance/docs/level-2-measures/taxonomy-regulation-delegated-act-2021-4987_en.pdf)

<sup>5</sup> Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 443/9, 10/12/2021



# italiadecide

economica che “sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali”<sup>6</sup>.

Questa definizione può valere per il gas che alimenta gli impianti esistenti, accompagna il processo di diffusione delle fonti rinnovabili non programmabili e facilita la transizione mentre sono allo studio forme di conservazione dell’energia a prezzi accessibili. Ma è una soluzione che non vale certo per il nucleare. Per il nucleare la Commissione potrebbe ricorrere all’art. 4), definendolo «attività economica abilitante»: ovvero un’attività economica che soddisfa i requisiti di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2020/852. Ma questa via d’uscita è chiaramente speciosa.

Accoppiare nucleare e gas è una scelta della Commissione, che crea un’alleanza di convenienza tra Francia, il più influente sostenitore del nucleare, da cui ricava circa il 70% della propria energia, e Germania e Italia, il cui mix energetico nella transizione richiede il gas, per poter abbandonare il carbone (e il nucleare la Germania) e per garantire la sicurezza delle fonti naturali non programmabili; mentre la Francia ha bisogno di investimenti ingenti per mettere in sicurezza le vecchie centrali nucleari, nonché per completare i depositi per le scorie radioattive; sono attività di rilievo per la sicurezza energetica, ma non rientrano certo in una tassonomia inclusiva delle fonti verdi.

Inserendo il nucleare nella tassonomia si rischia così di perdere la chiarezza di obiettivi che ha sostenuto la scelta della Commissione di offrire agli investitori una classificazione condivisa e trasparente delle fonti sostenibili da incentivare nel panorama energetico europeo e da proporre come modello globale per la transizione energetica.

Una via percorribile può essere quella di separare le fonti di gas e nucleare dalla tassonomia delle fonti sostenibili, inserire il gas in una nuova categoria di “fonti per la transizione” e trattare a parte il nucleare, con categorie politiche di lungo periodo, anche per agevolare la ricerca in corso.

Roma 12 febbraio 2022

---

<sup>6</sup> (UE) 2020/852 <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852>;

“Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’attività economica per la quale non esistono alternative a basse emissioni di carbonio tecnologicamente ed economicamente praticabili dà un contributo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici se sostiene la transizione verso un’economia climaticamente neutra in linea con un percorso inteso a limitare l’aumento della temperatura a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali, anche eliminando gradualmente le emissioni di gas a effetto serra, in particolare le emissioni da combustibili fossili solidi, e se tale attività a) presenta livelli di emissioni di gas a effetto serra che corrispondono alla migliore prestazione del settore o dell’industria; b) non ostacola lo sviluppo e la diffusione di alternative a basse emissioni di carbonio; e c) non comporta una dipendenza da attivi a elevata intensità di carbonio, tenuto conto della vita economica di tali attivi. Ai fini del presente paragrafo e della fissazione di criteri di vaglio tecnico ai sensi dell’articolo 19, la Commissione valuta il contributo potenziale e la fattibilità di tutte le pertinenti tecnologie esistenti.”